

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

Premessa

L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia e l'Acquario Romano SRL possono svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni d'opera professionale e di lavoro autonomo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività delle funzioni di rispettiva competenza.

Il presente regolamento, alla cui integrale applicazione è tenuta anche l'"Acquario Romano SRL", Società in house dell'OAR, mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti d'appalto nel rispetto dei principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.

L'attività negoziale è svolta nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'organo deliberativo dell'OAR e dell'Acquario Romano SRL, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in attuazione delle normative vigenti in materia.

Art. 1 Ambiti di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure, le modalità, i limiti e i criteri per:

- l'affidamento di contratti d'appalto relativi a lavori, forniture e servizi;
- il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a esperti esterni;
- l'attuazione dei principi di trasparenza e di pubblicità relativi agli affidamenti dei contratti;
- lo svolgimento di altre attività negoziali.

Art. 2 Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) di economicità, inteso come uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia e di congruità degli atti e delle procedure rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) di tempestività a tutela dell'esigenza di congruità della durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) di correttezza, secondo regole di condotta leale e di buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) di libera concorrenza, a garanzia dell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) di non discriminazione e di parità di trattamento, secondo valutazioni eque e imparziali dei concorrenti, con eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) di trasparenza e pubblicità, a garanzia della conoscibilità delle procedure di gara, attraverso l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) di proporzionalità, di adeguatezza e di idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) di rotazione, salvo deroghe opportunamente motivate.

2. Fermi restando i poteri autorizzativi e di firma nonché le competenze in capo ai vari settori previsti dall'organizzazione interna, per ogni procedura di acquisizione viene nominato un soggetto inserito nell'organico con attribuzioni, competenze e funzioni analoghe ed equiparabili a quelle del Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023.

SEZIONE 1 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Art. 3 - Procedure di affidamento e importi

1. L'OAR e l'Acquario Romano SRL, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture scelgono la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari, secondo quanto di seguito indicato:

a) **Per l'affidamento di beni, servizi e forniture il cui importo sia inferiore a € 140.000,00** si procede con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici; la stipulazione del relativo contratto avviene comunque previa conferma del possesso dei requisiti di capacità morale, idoneità morale, di idoneità, di capacità tecnico-professionale e di capacità economico - finanziaria, per la cui individuazione si assume come riferimento il D.lgs. 36/2023.

b) **Per l'affidamento di lavori il cui importo sia inferiore a € 150.000** si procede con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici; la stipulazione del relativo contratto avviene comunque previa conferma del possesso dei requisiti di capacità morale, idoneità morale, di idoneità, di capacità tecnico-professionale e di capacità economico - finanziaria, per la cui individuazione si assume come riferimento il D.lgs. 36/2023.

2. Per i contratti di importo pari o superiore a quelli previsti dalle lett. a) e b) del precedente comma si procede sempre mediante procedure comparative, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.

3. Gli importi di cui al presente articolo vanno intesi **al netto dell'IVA**.

Art. 4 Modalità di svolgimento delle procedure di affidamento

1. La procedura da seguire per l'affidamento di ciascun contratto è stabilita con atto dell'organo deliberativo, avuto riguardo all'importo e all'oggetto del contratto stesso.

2. L'affidamento dei contratti d'importo pari o superiore a quelli di cui al precedente art. 3, c. 1, lett. a) e b), salvo deroga opportunamente motivata, è preceduta da un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici, da invitare a una successiva procedura comparativa; la stipulazione del contratto, all'esito della procedura comparativa è comunque subordinato alla preventiva verifica del possesso dei requisiti di capacità morale, di idoneità, di capacità tecnico-professionale e di capacità economico - finanziaria, per la cui individuazione si assume come riferimento il D.lgs. 36/2023.

3. L'indagine di mercato di cui al precedente comma, della quale è dato avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale, è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo espletamento della procedura comparativa.

4. Gli operatori economici individuati all'esito dell'indagine di mercato sono invitati alla procedura comparativa per l'affidamento del contratto mediante lettera di invito, contenente i seguenti elementi e indicazioni:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e l'importo a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza;
- b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione dell'offerta;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso;

- h) la richiesta all'operatore economico di dichiarare in sede di offerta l'impegno alla stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione;
- i) la richiesta all'operatore economico di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di retribuzione e dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni, contrattuali e penalità;
- l) l'indicazione dei termini di pagamento;
- m) i requisiti di partecipazione che l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere all'atto della presentazione dell'offerta.

Alla lettera d'invito sono allegati per formarne parte integrante e sostanziale lo schema di contratto, il capitolato speciale, gli elaborati progettuali completi in caso di appalto di lavori e ogni documento e atto necessario ai fini della formazione e del perfezionamento del contratto da affidare.

5. Nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è prevista la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario.

In presenza di offerte ritenute eccessivamente basse o anomale rispetto alla qualità della prestazione offerta, gli operatori economici interessati possono essere invitati a fornire chiarimenti, tramite gli strumenti di comunicazione indicati negli atti di gara, nel rispetto, comunque, della massima semplificazione e rapidità del contraddittorio.

L'OAR e l'Acquario Romano SRL si riservano la facoltà di aggiudicare l'appalto e di procedere alla stipula del contratto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida.

Art. 5 Commissione giudicatrice e Seggio di gara

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo deliberativo provvede alla nomina di una commissione giudicatrice di tre membri, di cui uno esperto nella materia e/o nel settore merceologico riferibile all'appalto, con funzioni di presidente.
2. Nel caso di aggiudicazione con criterio del minor prezzo, si procederà alla nomina di un Seggio di gara. tecnico-professionale.

Art. 6 Clausola di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al D.Lgs 36/2023 e relativi allegati, il cui richiamo è meramente residuale, non essendo l'OAR e l'Acquario Romano SRL vincolati al rispetto delle disposizioni ivi previste.

SEZIONE 2 – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A ESPERTI ESTERNI

Art. 7 Condizioni per la stipula dei contratti

1. Per il conseguimento degli scopi statutari, degli obiettivi, e dei progetti istituzionali, nonché per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'OAR e l'Acquario Romano SRL, ciascuno per quanto di competenza, possono conferire incarichi individuali, mediante contratti di lavoro autonomo, ovvero contratti di prestazione d'opera professionale di natura occasionale o continuativa, avvalendosi, perciò, di soggetti esterni (consulenti ed esperti), nel rispetto dei principi di:

- Trasparenza e pubblicità;
- imparzialità e concorrenza;
- buon andamento ed economicità.

2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento:

a) gli incarichi professionali a persone fisiche che esercitano attività professionale per la quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'Ordine di appartenenza e al relativo Albo;

b) gli incarichi di lavoro autonomo occasionale di natura intellettuale conferiti a persone fisiche.

3. I presupposti per il conferimento degli incarichi, ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:

a) natura temporanea dell'incarico da conferire;

b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità del soggetto conferente;

c) accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell'organico del soggetto conferente.

4. È fatto, quindi, divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio.

Art. 8 Individuazione delle professionalità – istituzione e disciplina dell'Elenco sei soggetti accreditati

1. La selezione degli esperti esterni, ove non disposto diversamente, avverrà mediante affidamento diretto, previa consultazione dell'Elenco dei soggetti accreditati di cui al successivo comma 2.

2. È istituito l'Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione con contratto di prestazioni d'opera intellettuale, di lavoro autonomo, a progetto, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

3. L'Elenco garantisce la qualità dei soggetti accreditati e viene perciò utilizzato, nei casi previsti dal presente Regolamento, ai fini di cui al comma 1.

4. Dell'istituzione dell'Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine.

5. I candidati che intendono iscriversi all'Elenco inviano la richiesta seguendo le procedure allegate al presente Regolamento e indicate nel sito web dell'Ordine.

6. L'Elenco resta pubblicato ed è consultabile in via continuativa sul sito web dell'Ordine e viene aggiornato con cadenza semestrale, il primo lunedì del mese di novembre e di maggio, salva l'immediata efficacia di qualsiasi modifica *medio tempore* intervenuta dello stesso elenco.

7. L'iscrizione all'Elenco è valida per tre anni dalla data d'iscrizione ed è rinnovabile. Per il rinnovo dell'iscrizione l'interessato, entro un mese dalla relativa scadenza, dovrà presentare apposita domanda, con le modalità previste sul sito web dell'OAR, pena la cancellazione dall'Elenco.

Art. 9 Commissione di Accreditamento e gestione dell'Elenco

1. L'iscrizione dei candidati all'Elenco è disposta da apposita Commissione di accreditamento, composta da almeno tre membri, di cui uno facente parte dell'organico dell'Ordine, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accesso.

2. Costituisce motivo di rigetto dell'istanza d'iscrizione o di cancellazione dall'Elenco la sussistenza e/o la sopravvenienza a carico dell'istante e/o dell'iscritto di alcune delle cause di cui all'art. 94 ss., D.lgs. 36/2023, e l'insussistenza o il sopravvenuto venir meno dei requisiti professionali e/o di tutti i requisiti comunque richiesti per l'iscrizione stessa, come meglio dettagliati sul modello di domanda.

3. La commissione si riunisce per l'esame di tutte le domande di accreditamento pervenute entro la fine del semestre precedente e comunque ogni volta che l'Ordine ne ravvisi la necessità mediante avviso anche via posta elettronica ai suoi componenti.

4. L'avvenuto inserimento nell'Elenco viene comunicato al soggetto interessato all'indirizzo pec comunicato da quest'ultimo.

5. Gli iscritti nell'Elenco possono richiedere l'aggiornamento del proprio curriculum producendo la relativa documentazione. Sull'aggiornamento si pronuncia la Commissione, fermo restando che, nelle more, fa fede per le finalità di cui al presente Regolamento il curriculum già a disposizione dell'Ordine.

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. È facoltà del soggetto conferente verificare in qualsiasi momento il corretto svolgimento dell'incarico, anche ricorrendo alle valutazioni, singole o collettive, dei dipendenti e consiglieri coinvolti nelle attività svolte dagli esperti esterni.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero si può procedere a una valutazione del Consiglio circa la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 11 Pubblicità ed efficacia

Dell'affidamento di ciascun incarico e/o contratto gli enti conferenti, ciascuno per quanto di propria competenza, daranno adeguata pubblicità tramite i rispettivi siti istituzionali.

Art. 12 Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano procedure analoghe e compatibili con le previsioni di legge vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate, potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio dell'OAR.

3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'OAR e dell'Acquario Romano SRL.